

Amministrazione P.T., restando attribuiti al Ministero P.T. le funzioni indicate nel successivo art. 11.³¹

Ai sensi dell'art. 4 della citata legge 71/94 lo statuto dell'Ente, deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro P.T. di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente.

Lo statuto dell'Ente - deliberato dal Consiglio di amministrazione il 27 gennaio 1994 ed approvato con D.I. del 14 aprile 1994³² - precisa all'art. 3, comma 1, le attività e i servizi istituzionali dell'Ente³³ statuendo al successivo comma che per conseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali, ampliando la quantità e la qualità dei servizi resi all'utenza, le attività di cui al precedente comma 1

³¹ L'art. 11 della legge 71/94 statuisce che "il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

³² Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994 n. 266 è dato semplice avviso dell'approvazione dello statuto e della sua pubblicazione nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero PT del 15 agosto 1994.

³³ L'Ente svolge le seguenti attività:

- a) i servizi di posta, bancoposta e di telecomunicazione già esercitati in base al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- b) i servizi di telematica pubblica, nonché i relativi servizi di certificazione, autenticazione e protezione;
- c) le operazioni attinenti al sistema delle riscossioni e dei pagamenti sulla base delle convenzioni previste dall'art. 2, secondo comma, della legge istitutiva;
- d) la raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa depositi e prestiti, i servizi dei conti correnti postali e le operazioni ad essi connesse, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, della legge istitutiva;
- e) gli altri servizi finanziari effettuati secondo le disposizioni vigenti in via diretta ovvero all'Ente affidati con convenzioni dallo Stato o da soggetti pubblici o privati;
- f) le attività previste dal contratto di programma stipulato dall'Ente di cui all'art. 8 della legge istitutiva;
- g) gli altri servizi ed attività già esercitati dall'Amministrazione di cui al punto a).

possono essere integrate con idonee iniziative mirate al miglioramento della gestione, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, attraverso la costituzione di società per azioni o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali operanti in Italia o all'estero, che esercitino attività comunque connesse o complementari a quelle dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto, la competenza in subiecta materia spetta al Consiglio di amministrazione.

Infine, il contratto di programma prevede all'art. 3, comma 6, lett. e) che l'Ente può "intraprendere attività aggiuntive comunque connesse o complementari alle attività istituzionali con la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, diversificando i servizi a favore dell'utenza, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati, o partecipazione a società di capitali, fermo restando anche in questi casi quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del contratto di programma" ed, in particolare, alla preventiva autorizzazione del Ministro P.T. che deve provvedere ad acquisire le necessarie intese con il Ministro del Tesoro: autorizzazione che s'intende accordata decorsi 45 giorni dalla ricezione della relativa delibera del CdA (silenzio-assenso), salva un'unica interruzione per accertamenti istruttori.

6. Tanto precisato sul piano normativo, va immediatamente sottolineato che la legittimità delle norme statutarie può essere verificata al momento dell'emanazione degli atti deliberativi, soprattutto nel caso di norma a contenuto dispositivo.

In tale prospettiva, la legge 71/94 persegue l'esclusivo obiettivo di trasformare l'Ente, nel suo complesso, in SpA interdiciendo una creazione "a corolla" o "a cascata" di altre SpA controllate dall'Ente, che assume il ruolo di holding, in violazione della sua natura di organismo operativo, con possibili incidenze negative sul pieno esercizio dei compiti istituzionali.

In tal modo, risulta anche fortemente depotenziata la funzione di controllo del Governo, della Corte dei Conti e del Parlamento, essendo le costituite SpA poste al di fuori del sistema istituzionale pubblico, voluto dal Legislatore a presidio del corretto operare.

Consegue che la legge istitutiva dell'Ente sembra deporre per una delimitazione dei compiti istituzionali da un lato alle materie indicate nello statuto e dall'altro al risanamento economico-finanziario per la trasformazione in SpA entro il 31 dicembre 1996: trasformazione questa rinviata ex legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 27) non avendo il Legislatore ritenute sussistenti le condizioni minimali richieste dal vigente ordinamento e dalle regole di mercato, a cagione delle perdite di bilancio, riscontrate nel 1994 e nel 1995, malgrado i finanziamenti statali.

Appare quindi che, al presente, stante la limitazione istituzionale e non essendo stata ancora attuata la fase di risanamento economico-finanziario non sussisterebbero le condizioni giuridiche e di mercato per intraprendere le iniziative in esame, dall'esito incerto e non suscettibili - in caso d'insuccesso - di agevole "ritorno" allo status quo ante, a causa delle sicure difficoltà, comprovate dalla lunga e molteplice esperienza evidenziata in settori simili, di procedere alla liquidazione delle SpA, a capitale pubblico.

Inoltre, la proliferazione societaria contrasta con l'attuale orientamento governativo proteso alla privatizzazione delle società esistenti e non alla creazione di nuovi organismi a capitale pubblico, anche nell'ottica di una liberalizzazione dei mercati interessati e del contestuale trasferimento al settore privato delle aziende pubbliche.

Alla stregua di quanto precede, la normativa di settore in uno con la situazione economico-finanziaria dell'Ente - accompagnata dalle difficoltà incontrate nella pratica nel processo di trasformazione con particolare riguardo al mutamento di mentalità e di professionalità degli operatori

postali - depone per la non conformità delle iniziative in esame al quadro normativo di riferimento; iniziative da considerare ultra vires in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente nell'attuale fase di trasformazione.

Va, ancora, precisato, sempre sul piano normativo, che gli scopi delle società Poste-Vita e SIM-Poste non appaiono, tra l'altro, riconducibili alle specifiche disposizioni previste dallo statuto dell'Ente, trattandosi di attività economiche non caratterizzate dai profili di connessione ovvero di complementarità con i compiti istituzionali, connotandosi invece quali nuovi compiti istituzionali, la cui imputazione all'Ente esulerebbe dal surriferito sistema normativo.

Si soggiunge, poi, che sul piano procedimentale non è stato rispettato l'obbligo della preliminare ed esplicita autorizzazione del Ministro P.T. di concerto con il Ministro del Tesoro, stante l'inapplicabilità al caso di specie del ricorso del silenzio-assenso previsto dal contratto di programma, le cui pattuizioni devono essere conformi al superiore quadro normativo disegnato dalla legge istitutiva e dallo statuto.

Va rilevato che le società in questione sono sostanzialmente a partecipazione unica dell'Ente, a cagione dell'irrelevanza della quota sociale assegnata all'altro socio (Poste-Vita e SIM-Poste), peraltro legato all'Ente da un rapporto di impiego³⁴ ovvero istituzionale³⁵.

La suddetta configurazione dei soci privati e della loro partecipazione al capitale sociale infrange sostanzialmente l'art. 2247 C.C. in relazione al successivo art. 2325, venendo a concretare la figura della costituzione per atto unilaterale con un unico socio. Infatti, la partecipazione dei soci privati sembra piuttosto inserirsi nella tipologia del contratto di "favore" che in quella di effettiva volontà di costituire le società in questione.

³⁴ Il socio di minoranza è un dirigente dell'Ente, responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza.

³⁵ Il socio di minoranza è membro del CdA dell'Ente.

Inoltre, la partecipazione dei soci minoritari non appare conforme al vigente ordinamento: la partecipazione in qualità di socio della “POSTE VITA S.p.A.”, di un dirigente dell’Ente Poste Italiane, nominato Amministratore unico con pienezza di tutti i poteri, esclusi quelli riservati all’Assemblea e l’analoga previsione prevista per la SIM Poste per la partecipazione del socio minoritario di un membro del CdA dell’Ente, non sembrano conformarsi al principio di trasparenza previsto dall’art. 1 della legge 241/90 e, nel secondo caso, si pone ulteriormente la problematica concernente la confluenza in uno stesso soggetto delle posizioni di controllore e di controllato.

Per quanto attiene alla costituzione della Società POSTEL riguardante il servizio di posta elettronica si osserva che, a tutt’oggi l’Ente non ha ancora ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale. I relativi compiti trovano la loro genesi nell’ordinamento della soppressa Amministrazione P.T., di cui l’Ente Poste Italiane è successore universale. Il Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica e le norme d’utenza per l’utilizzazione del servizio stesso sembrano attestare la sostanziale riconducibilità di ques’ultimo nell’alveo della corrispondenza di cui all’art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 156.

Alla luce di tale quadro normativo, sussistono forti perplessità in ordine al trasferimento del servizio in capo ad una entità terza rispetto all’Ente Poste che, istituzionalmente, deve espletarlo con la partecipazione di un socio, titolare del 45% del pacchetto azionario, scelto discrezionalmente dall’Ente.

Si soggiunge che la creazione della Società POSTEL discende da un vero e proprio svincolo dalle regole e dal procedimento prescritto dall’art. 8, comma 2 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 e dalle correlate disposizioni del

contratto di programma, nonché dai tipici controlli previsti dalla suddetta legge.

Le motivazioni poste a fondamento dello strumento societario, sembrano incentrarsi, per gli aspetti funzionali, sulla libertà di tariffazione e, per la scelta del partner, alla pregressa collaborazione con la Elsag Bailey Spa (pregressi rapporti contrattuali) senza prendere in considerazione la possibilità che nell'attuale mercato siano rinvenibili partners in possesso dei prescritti requisiti. Quest'ultima considerazione astrae da riferimenti normativi, eventualmente applicabili in materia, e muove dalla mera constatazione che il servizio di posta elettronica è ormai diffuso. Di conseguenza, da parte dell'Ente non sono stati forniti adeguati elementi per escludere che il mercato sia in grado di offrire soluzioni tecnologiche più avanzate rispetto a quelle offerte dall'individuato socio di minoranza, con la possibilità di rendere un servizio qualitativamente migliore alle stesse o a condizioni più convenienti di quelle attualmente prospettate.

Infine, sotto il profilo costi/benefici, non risulta che sia stata compiuta una rigorosa analisi volta a stabilire la convenienza dell'iniziativa nel contesto dei servizi erogati dall'Ente mediante la costituzione di una società "ad hoc".

Devesi, infine, soggiungere che il socio Elsag Bailey, società a parziale partecipazione IRI (62,14% IRI, il restante 37,86% appartiene a gruppi privati con azioni quotate in borsa) ha già operato, quale privato contraente con l'ex Amministrazione P.T.. La creazione della nuova società sembra concretare una sostanziale elusione della normativa comunitaria per la scelta del privato contraente per la fornitura di un servizio, in precedenza contrattualmente assegnato a trattativa privata all'Elsag Bailey che ha, altresì avviato una procedura contestativa per il recupero di ingenti crediti vantati nei confronti dell'Ente. Inoltre non risulta essere stata compiuta alcuna verifica in merito alle precedenti attività contrattuali dell'Elsag

Bailey con l'ex Amministrazione PT allo scopo di accertare il ricorso di situazioni atti ad attivare l'applicazione degli artt. 1418, 1427, 1439 e 1970 CC nonché dell'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e degli artt. 68 e 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

7. Ulteriore profilo attiene al sistema di controllo previsto dalla legge 71/94, che risulta interamente alterato, a causa della maggiore difficoltà per il CRC e per l'Autorità governativa di vigilanza di poter essere ragguagliati sull'azione delle SpA in questione per l'esercizio dei propri poteri di controllo: situazione questa che pregiudica considerevolmente anche il controllo della Corte dei Conti. Tale situazione si appalesa di particolare gravità a causa dell'assunzione da parte dell'Ente, da considerarsi quale unico socio, di una società a responsabilità illimitata in settori economici a rischio elevato.
8. Nella prospettiva del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria (art. 1 legge 241/90), rafforzato dalla natura imprenditoriale dell'Ente, la creazione della nuova società POSTEL risulta non sufficientemente giustificata, essendo la specifica azione attualmente svolta con profitto dall'Ente: attività che dovrebbe essere ripartita con i nuovi soci.

Per quanto attiene alle restanti società - ferme restando le riserve sul modulo societario - i relativi "business plan" sembrano giustificare l'istituzione con l'esigenza di una più proficua utilizzazione della rete: finalità questa perseguibile con apposite convenzioni di impiego stipulate con gli operatori economici interessati, senza alcuna assunzione di rischio economico da parte dell'Ente. Nè sembra compatibile con le attuali competenze professionali del personale dell'Ente avviare iniziative assolutamente estranee alle loro capacità salvo il ricorso a nuove assunzioni con ripercussione direttamente ovvero indirettamente sulla gestione finanziaria dell'Ente.

Infine, come già rilevato, le iniziative in questione si pongono in una strategia aziendale divergente con le direttive governative e parlamentari, miranti alla privatizzazione delle SpA a capitale pubblico e non già all'istituzione di altri organismi, che aggrava l'attuale fase di dismissione dell'Ente, anticipando iniziative pertinenti alla successiva configurazione societaria.

G) Le compensazioni finanziarie

L'articolo 6 del Contratto di programma prevede l'erogazione di compensazioni finanziarie³⁶ per lo svolgimento del servizio pubblico di cui all'art. 1 del Contratto da parte di piccoli uffici postali periferici, operanti in zone remote che non garantiscono le condizioni di equilibrio economico, nonché per il servizio di distribuzione delle stampe periodiche e dei giornali quotidiani, in uno all'applicazione di tariffe particolari stabilite dallo Stato a carico dell'EPI.

Lo stesso art. 6 dispone, altresì, che dovranno essere considerati per ciascun piccolo ufficio esclusivamente i costi, diretti o indiretti, determinati su base consuntiva, di univoca imputabilità all'ufficio stesso a fronte dei quali non risultino ricavi derivanti dall'attività del medesimo.

Per quanto concerne, invece, le compensazioni dovute per distribuzione della stampa periodica e dei giornali quotidiani, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio dovranno essere inviati al Ministero i dati consuntivi corredati da una apposita relazione.

Per tutte le compensazioni di cui all'art. 6 del Contratto, entro il 30 maggio di ciascun esercizio, dovranno essere trasmesse al Ministero le previsioni relative all'esercizio successivo.

In applicazione della suddetta regolamentazione l'Ente ha provveduto a rilevare presso le Sedi e le Filiali gli elementi necessari per la quantificazione delle relative compensazioni secondo modalità procedurali contestate dal Ministero PT, perchè calcolate in modo difforme dalle modalità previste dal contratto di programma.

Allo scopo di superare tale fase contestativa, la relativa quantificazione (del triennio 1994-1996) degli oneri statali è stata eseguita dalla citata legge 662/96, in 1.200 miliardi da corrispondersi in sei quote annuali di £.

³⁶ Con tale espressione si indica il corrispettivo erogato dallo Stato all'Ente per le attività "sociali", che costituiscono "oneri impropri", riguardanti il funzionamento di "sportelli" per ragioni politiche.

150 miliardi per il 1997 e di £. 210 miliardi per il periodo 1998-2002, compreso (art. 2, comma 21), a fronte di una richiesta dell'Ente di £. 2.409,5 miliardi³⁷.

Va, comunque, rilevato che, alla mancata produzione di chiari ed idonei elementi obiettivi, si connette un dimezzamento dei dichiarati oneri impropri con negativa incidenza sui conti aziendali.

Si rileva, quindi, essenziale l'accelerazione del processo d'informatizzazione dei servizi - di cui si tratterà in prosieguo - ai fini di una obiettiva ed attendibile evidenziazione dei costi che costituiscono un presupposto dei rimborsi.

³⁷ L'Ente Poste, per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 ha richiesto le compensazioni risultanti dal seguente quadro riepilogativo:

	1994	1995	1996
Uffici periferici	115	105	85
Stampe periodiche	607,5	642	680
Agevolazioni ex legge 515/93	28,8	33	36
Voli aeropostali notturni	24	---	---
Agevolazioni per l'editoria	17,5	18	18
Totale	792,5	798	819

Fonte: Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'Ente Poste
Bilancio 1995

Tali richieste sono state contestate dal Ministro P.T. e poi definite con la citata legge n. 662/96

H) Regime tributario

- 1 La configurazione giuridica dell'Ente (ente pubblico economico) comporta la sua riconducibilità, ai sensi dell'art. 87, comma 4 lett. b) del T.U. sulle imposte dirette (D.P.R. 22/12/1986, n. 917), tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Ai sensi dell'art. 9 della citata legge 71/94, l'Ente beneficia di un regime tributario speciale, che lo rende esente dal pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui al D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, al pari di tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione P.T. esenti da imposte e tasse. Alle obbligazioni e titoli similari, emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

Il contesto tributario dell'Ente prevede, altresì, l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati, aree fabbricabili e terreni posseduti nel territorio dello Stato. Con D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 il servizio telegrafico nazionale è stato assoggettato all'I.V.A.

- 2 In sede di prima applicazione della surriferita disciplina, il Ministero delle Finanze, con nota datata 2 maggio 1994 (Cfr. All.19) ha ritenuto che l'Ente possa continuare a fruire del regime di esenzione dell'I.V.A. previsto per le attività del servizio di "bancoposta" e per quelle concernenti il servizio postale e telegrafico ed ha riconosciuto la possibilità di adempiere agli obblighi inerenti alla formazione e

alla tenuta delle scritture contabili, agli effetti delle imposte dirette, mantenendo, sino a quando consentito dalla legge istitutiva, l'assetto contabile pubblico adottato in precedenza dall'ex Amm.ne P.T. (bilancio finanziario).

- 3 Malgrado la suddetta “ risoluzione” del Ministero delle Finanze, la Corte ritiene che, a parte le esenzioni tributarie previste dalla normativa precedentemente citata, l'Ente sia assoggettabile al pari dei soggetti pubblici e privati produttori di servizi commerciali, al regime fiscale valevole per questi ultimi e che ogni diverso trattamento non solo infrange la normativa fiscale ma cozza contro “ il principio” di libera concorrenza, in quanto introduce un regime di favore non consentito dalla normativa comunitaria (art. 85 e ss. del Trattato di Roma). Nel 1994, l'Ente non ha osservato, nella sua qualità di sostituto d'imposta, gli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre nel 1995, pur procedendo alla compilazione e presentazione del Mod. 770, i quadri non appaiono riconciliabili, donde i rilievi formulati dal Collegio dei revisori dei conti (Cfr. All.20).
- 4 Le suesposte vicende potrebbero generare un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria, con sensibili ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in termini di aggravio dei risultati finali dell'esercizio e, quindi dell'esposizione debitoria dell'Ente.

4 - Gestione finanziaria.**A) Introduzione**

Il trend definitivo dell'Ente è stato già esposto e quantificato come segue nelle precedenti considerazioni generali:

Perdite di esercizio nel triennio 1994-1996

ANNO	IMPORTO	NOTE
1994	684,516	La perdita d'esercizio si è elevata a 1.642,516 mld ridottasi a 684,516 mld in virtù del "contributo" statale di 968 mld.
1995	899,166	La perdita d'esercizio si è elevata a 978,666 mld ridottasi a 819,166 mld in virtù del contributo statale di 159,5 mld.
1996 ³⁸	780,0	Al netto del contributo statale di 159,5 mld.
TOTALE	2.363,682	

In questa sede saranno valutati e ponderati i dati emergenti del bilancio 1995, i quali però - per alcune voci come ad esempio quella degli oneri sociali - non trovano conferma negli elementi riportati negli appositi quadri del Mod. 770/95.

Tale situazione viene portata a conoscenza del Parlamento e del Governo affinché la rappresentazione contabile della gestione finanziaria dell'Ente si armonizzi con i principi civilistici garantendo il massimo grado di affidabilità dei dati esposti in bilancio.

Infatti, sul piano normativo merita ricordare che l'articolo 4, comma 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in Ente Pubblico Economico, stabilisce che le norme "sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli

³⁸ Dati di previsione forniti dall'Ente e riferite nella Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 29 gennaio 1994 n. 71 sull'andamento del processo di trasformazione e di risanamento dell'Ente Poste Italiane.

2423 e seguenti del Codice civile” norma questa ribadita dall’art. 25 del Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC).

Per l’esercizio 1994, tuttavia, l’Ente ha redatto il documento contabile di fine esercizio in termini finanziari di competenza e di cassa sulla base del previgente sistema contabile pubblico. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 8, comma 3 della citata legge 71/1994 le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di organizzazione e amministrazione si applicano fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni emanate con il Regolamento di amministrazione e contabilità.

Detto regolamento, approvato con D.M. 16 gennaio 1995, è entrato in vigore il 20 febbraio 1995, per cui l’adozione del nuovo sistema contabile ha avuto avvio nel corso del 1995.

Al fine di pervenire alla trasformazione del sistema contabile dal preesistente regime pubblicistico a quello derivante dalla vigente normativa civilistica, l’Ente il 25 luglio 1994, stipulò uno specifico contratto con la Società Reconta E. & Y. avente per oggetto la definizione del nuovo sistema contabile dell’Ente stesso.

L’affidamento dell’incarico alla suddetta Società avrebbe dovuto comportare la predisposizione della situazione patrimoniale e del conto economico al 31.12.1994. Tuttavia la complessità delle operazioni connesse al processo di trasformazione contabile, hanno consentito per l’esercizio 1994 la predisposizione solo a livello sperimentale di un bilancio in termini civilistici ottenuto attraverso la riclassificazione dei dati della contabilità pubblica.

In realtà la realizzazione dell’impianto di un nuovo sistema contabile per l’Ente ha dovuto confrontarsi con le elevate dimensioni dell’azienda stessa sia per numero di addetti che per numero di operazioni eseguite.

Tra le principali attività del progetto di trasformazione del sistema contabile, un ruolo determinante è stato assunto dall'intensa e rapida azione formativa sul personale addetto alle operazioni contabili.

Infatti, nel mese di settembre 1994, sono state formate 290 persone e tra queste, un gruppo di 40 unità, sono state chiamate a loro volta a fare i formatori, in modo da diffondere a livello centrale e periferico i nuovi concetti di contabilità.

Il processo di trasformazione contabile, ancorchè non completato, ha interessato l'intero Ente dalle strutture centrali (5 Articolazioni dell'Area Amministrazione e Finanza) a tutte le strutture periferiche (19 Sedi, 95 Filiali e oltre 14.000 Agenzie) ed è stato caratterizzato dalla necessità di adeguare le scritture contabili al mutato quadro normativo, per tenere conto dei nuovi adempimenti di natura civile (tenuta dei libri e dei registri obbligatori) e di natura fiscale (ai fini della determinazione delle imposte dirette e indirette).

Per l'esercizio 1995, quindi, in considerazione dell'avvio del nuovo sistema di contabilità civilistica in parallelo con il sistema finanziario, l'Ente ha predisposto il primo bilancio secondo le prescrizioni del codice civile.

La nuova architettura contabile dell'Ente è stata definita in modo progressivo attraverso una serie di istruzioni operative emanate dall'Area Centrale Amministrazione e Finanza a tutte le Aree, Sedi e Filiali, fin dal 1994. Dette istruzioni sono state largamente integrate e modificate, in relazione alle accertate esigenze, negli esercizi 1995 e 1996, da cui risulta un sistema amministrativo contabile, così sintetizzabile.

Il sistema contabile è tenuto dalle diverse unità operative a livello di Filiale e di Sede, oltre che ovviamente dalla Sede Centrale, con uno specifico pacchetto di software.

Per la completa informatizzazione del sistema contabile che dovrà consentire, tra l'altro, di svolgere in tempo reale i necessari controlli e pervenire ad un alleggerimento dei carichi di lavoro, l'Ente ha provveduto ad indire apposite gare.

Allo stato attuale, infatti, la nuova architettura contabile non consente di rilevare i dati per conoscere il costo del prodotto e la sua composizione.

Le procedure di controllo del nuovo sistema contabile sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto a quelle esistenti presso la ex Amministrazione P.T., come si è potuto verificare a seguito di controlli effettuati a campione per accertare la corrispondenza dei valori iscritti in bilancio con i saldi riportati nelle scritture.

La realizzazione di un idoneo sistema di contabilità analitica è condizione necessaria per consentire, in ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 del Contratto di programma, l'esatta quantificazione degli obblighi di servizio universale sulla base dei costi diretti ed indiretti, fissi e variabili effettivamente sostenuti per ciascun servizio interessato alla richiesta di compensazione.

Analoghe osservazioni, concernenti l'affidabilità e l'efficacia delle procedure di controllo insite nel sistema amministrativo-contabile, vengono formulate dalla Società Reconta E. & Y. nella propria relazione sull'intervento di monitoraggio delle registrazioni contabili e di revisione delle voci di bilancio di esercizio al 31 dicembre 1995.

Con riferimento al sistema delle registrazioni, la Reconta medesima, segnala che "è opportuno distinguere quello relativo alle scritture elementari che si sostanziano nelle scritture che alimentano il Rendiconto Pubblico e quello relativo alle scritture sistematiche (partita doppia) che alimentano il Bilancio d'esercizio."